

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il **25/05/2012** Nr. Prot. **8784**

RINNOVO CONTRATTO CON LA SOCIETA' LEPIDA S.P.A. DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "LEPIDA".

Nr. Progr. **91**
Data **22/05/2012**
Seduta NR. **21**
Titolo **4**
Classe **3**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILADODICI* questo giorno *VENTIDUE* del mese di *MAGGIO* alle ore *15:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, **CICCIA ANNA ROSA**.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RINNOVO CONTRATTO CON LA SOCIETA' LEPIDA S.P.A. DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "LEPIDA".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Anzola dell'Emilia con deliberazione consiliare n. 23 del 29.04.2003, esecutiva, ha aderito all'Accordo di Programma Quadro "Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna: primo stralcio" promosso dalla Regione Emilia Romagna e con cui è stata prevista la creazione di un'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga finalizzata al collegamento di tutte le PP.AA. (infrastruttura che ha successivamente assunto la denominazione di rete "Lepida");
- con determinazione dirigenziale n. 914 del 29.12.2008 è stato approvato il contratto con Lepida S.p.A. (*società strumentale creata dalla Regione Emilia Romagna per la pianificazione, sviluppo e gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, compresa la progettazione e realizzazione di una rete a banda larga omogenea ed efficiente atta a collegare le sedi delle PP.AA. in Regione*), per l'utilizzo gratuito della connessione alla rete "Lepida" con scadenza al 31.12.2011;

Richiamate:

- la L.R. n. 11/2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e successive modificazioni, in particolare le modifiche introdotte dalla L.R. n. 4/2010 con cui si definisce la Community Network Emilia-Romagna (CN-ER);
- le delibere della Giunta Regionale:
 - n. 1045/2007 con cui è stata approvata la Convenzione costitutiva della CN-ER;
 - n. 415/2010 con cui la Convenzione costitutiva è stata prorogata fino al 23.06.2013;

Dato atto che:

- tutti gli EE.LL. della Regione Emilia-Romagna e loro forme associate hanno aderito alla CN-ER e sono soci di Lepida S.p.A., potendo quindi partecipare a tutta la progettualità attivata in ambito CN-ER e fruire dei servizi erogati da Lepida S.p.A.;
- il Comune di Anzola dell'Emilia ha aderito:
 - alla Società Lepida S.p.A., con deliberazione di C.C. n. 97 del 26.11.2009;
 - alla Community Network Emilia-Romagna, con deliberazione di C.C. n. 67 del 27.09.2007 e successiva proroga con deliberazione di C.C. n. 56 del 23.06.2011;

Vista la documentazione pervenuta al prot. 6006 del 12.04.2012, predisposta da Lepida S.p.A. e inerente le modalità di accesso alla rete Lepida per gli enti soci, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

- Fac-simile di Contratto (All. A)
- Allegato tecnico (All. B)
- Condizioni generali di fornitura (All. C)

con la previsione di un canone annuale per ciascun Comune pari ad € 0,40, IVA compresa, per abitante (sulla base dei valori più recenti pubblicati dal servizio statistico regionale al momento della sottoscrizione) e una durata triennale fino al 31.12.2014;

Considerato che:

- tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto (atto registrato presso il Comune di Crevalcore al n. rep. 3155 del 20.12.2011) si è proceduto alla trasformazione dell'Associazione Intercomunale Terred'Acqua in Unione Terred'Acqua (come da deliberazione del Consiglio Comunale di Anzola dell'Emilia n. 71 del 27.10.2011), rinviando a successivi atti il conferimento di funzioni ed attività all'Unione;
- la Convenzione fra i suddetti Comuni aderenti alla ex Associazione e relativa alla costituzione del SIAT-Servizio Informatico Associato di Terred'Acqua (di cui alle deliberazioni di C.C. n. 49/2007, modificata dalla deliberazione n. 114/2009 e integrata dalla deliberazione n. 70/2011), è rimasta automaticamente in vigore fino al prossimo trasferimento della funzione in Unione (ai sensi della suddetta deliberazione di C.C. n. 71/2011 di trasformazione dell'Associazione in Unione Terred'Acqua);
- il SIAT (costituito anche per attuare i progetti di e-Government sul territorio dei Comuni associati), ha partecipato ai tavoli della CN-ER, contribuendo alla ideazione e progettazione delle soluzioni inserite nel progetto di riuso e al coordinamento dei progetti per i Comuni dell'Associazione, e nel territorio della Provincia di Bologna;

Ritenuto opportuno:

- approvare la suddetta documentazione allegata predisposta da Lepida S.p.A. e inerente il servizio di accesso alla rete Lepida in qualità di Comune della ex Associazione Intercomunale Terred'Acqua convenzionato per la gestione associata dei servizi informativi (tramite il SIAT);
- dare atto che il Comune di San Giovanni in Persiceto, in quanto capofila della convenzione per la gestione associata del SIAT, è delegato (ai sensi dell'art. 3 della predetta convenzione):
 - a provvedere a tutti gli atti conseguenti, inclusa la stipula del relativo Contratto con Lepida S.p.A. (anche per conto del Comune di Anzola dell'Emilia);
 - a provvedere all'impegno di spesa necessario al pagamento del previsto canone annuo (anche per conto del Comune di Anzola dell'Emilia) con successiva imputazione al Bilancio della gestione associata sovracomunale e riparto fra i 6 Comuni;
- dare atto che le suddette spese di competenza del Comune di Anzola dell'Emilia relativamente al canone annuale per l'accesso alla Rete Privata a Banda Larga delle PP.AA. risultano inserite nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 e nel Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 04.05.2012;
- chiedere a Lepida S.p.A. di erogare il servizio di connettività di rete anche alla medesima "Unione Terred'Acqua";

Dato atto che è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa:

- 1) Di approvare la documentazione predisposta da Lepida S.p.A. (con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, Cap. 40127, C.F. e P.I. 02770891204) e inerente il servizio di accesso alla rete "Lepida" in qualità di Comune della ex Associazione Intercomunale Terred'Acqua convenzionato per la gestione associata dei servizi informativi (tramite il SIAT), con durata triennale fino al 31.12.2014, composta dai seguenti elaborati che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
 - Fac-simile di Contratto (All. A)
 - Allegato tecnico (All. B)
 - Condizioni generali di fornitura (All. C)
- 2) Di affidare pertanto a Lepida S.p.A. fino al 31.12.2014 il servizio di accesso alla rete privata a banda larga delle PP.AA., dando atto che:
 - il Comune di San Giovanni in Persiceto, in quanto capofila della convenzione per la gestione associata del SIAT, è delegato (ai sensi dell'art. 3 della predetta convenzione):
 - a provvedere a tutti gli atti conseguenti, inclusa la stipula del relativo Contratto con Lepida S.p.A. (anche per conto del Comune di Anzola dell'Emilia);
 - a provvedere all'impegno di spesa necessario al pagamento del previsto canone annuo (anche per conto del Comune di Anzola dell'Emilia) con successiva imputazione al Bilancio della gestione associata sovracomunale e riparto fra i 6 Comuni;
 - le suddette spese di competenza del Comune di Anzola dell'Emilia relativamente al canone annuale per l'accesso alla Rete Privata a Banda Larga delle PP.AA. risultano inserite nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 e nel Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 04.05.2012;
- 3) Di demandare a successiva determinazione dirigenziale SIAT l'assunzione degli impegni finanziari conseguenti all'attuazione del contratto in oggetto;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



Spett. le

.....

.....

P.zza,n. 1

40100 (BO)

Alla cortese attenzione del

Dott

Bologna, _____

Protocollo n _____

Oggetto: Contratto per il servizio di accesso alla rete "LEPIDA".

Con la presente siamo ad inviarVi il contratto relativo all'utilizzo della rete "LEPIDA".

Il contratto in oggetto utilizza il listino approvato dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali. Il criterio di definizione di tale listino è per popolazione con costo pro-capite. La popolazione viene ricavata dai valori più recenti pubblicati dal servizio statistico regionale al momento della sottoscrizione e non viene aggiornata per l'intera durata del servizio.

Per ulteriori chiarimenti relativi ai costi e agli aspetti contrattuali, il riferimento è Paolo Montosi, Tel. 051 6338810, e-mail: paolo.montosi@lepida.it.

Restando a Vs. completa disposizione, in attesa di un gradito riscontro, l'occasione ci è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Il Direttore Generale

.....

Allegati :

Allegato Tecnico
Condizioni Generali di Fornitura

Lepida S.p.A.

Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna
Tel. 0510516338800 - Fax 0519525156
e-mail: segreteria@lepida.it

P. IVA/C.F. e iscrizione Registro Imprese Bologna 02770891204

Numero Rea BO - 466017

Capitale Sociale interamente versato € 18.394.000,00

Descrizione della Fornitura

La fornitura in oggetto è descritta in dettaglio nell'allegato tecnico.

Condizioni economiche della Fornitura

Il costo pro-capite è di euro 0,40 (IVA compresa).

Ente	N. Abitanti	Costo a Listino	Sconto ¹	Costo scontato
			10%	
			10%	
			10%	
Totale Canone annuale IVA compresa				

Il costo sopra riportato è relativo **al canone annuale** da corrispondere per l'intera durata del contratto.

Elenco Punti di Accesso Locale (*)

Ente	Indirizzo Civico	Tipologia P.A.L.

(*) Caratteristiche tecniche descritte nell'allegato tecnico

¹ Per le Unioni di Comuni, le Comunità Montane e ogni altra forma associativa il costo contrattualizzato pro-capite è ridotto del 10% qualora le funzioni siano delegate sul fronte amministrativo.

Condizioni di Fornitura

Fatturazione:	Annuale al momento dell'accettazione.
Pagamento:	60 gg. FMDF.
Validità del contratto:	Il presente contratto ha validità triennale a partire dal 1/1/2012 servizio fino al 31/12/2014.
ISTAT:	Il Canone annuale, a far tempo dal secondo anno contrattuale, sarà aggiornato, ogni anno, nella misura dell'Indice Istat dei prezzi al consumo relativa al mese di dicembre dell'anno precedente.
Varie:	Le quotazioni riportate sono in euro e sono da considerarsi IVA compresa.
Integrazioni Enti:	Qualora all'interno dell' Unione/Comunità Montana dovesse entrare un nuovo Ente, le condizioni economiche di fornitura del contratto verranno integrate con il costo calcolato sulla base della popolazione del nuovo Ente.
Allegati:	Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
Condizioni Contrattuali:	L'Unione/Comunità Montana/Associazione interviene e sottoscrive il presente contratto per conto dei suoi Enti associati, in quanto dagli stessi delegata/incaricata.

Per accettazione

Lepida Spa

.....

Data _____



Allegato tecnico

Allegato tecnico

Premessa

Il presente allegato tecnico descrive le modalità di accesso alla Rete Lepida, la rete a banda larga e ultralarga delle Pubbliche Amministrazioni. La Rete Lepida è stata realizzata al fine di garantire alle Pubbliche Amministrazioni la connettività a banda larga ed è oggetto di continua evoluzione in termini architetture e prestazionali. L'accesso alla rete avviene secondo diverse soluzioni tecnologiche per le quali sono definiti diversi livelli di servizio, descritti di seguito.

Ai sensi della normativa vigente, il punto di accesso alla rete Lepida, consegnato da Lepida S.p.A. attraverso un apparato di accesso, è l'interfaccia di separazione tra la Rete Lepida e l'impianto d'utente (Ente), a meno di soluzioni che richiedano l'estensione della Rete delle Pubbliche Amministrazioni secondo quanto è stabilito dalla Carta dei Servizi di Lepida S.p.A.

L'Ente manleva Lepida S.p.A. da ogni responsabilità civile e penale derivante da un omesso controllo da parte dell'Ente stesso sull'uso della connessione resa disponibile. Sarà cura dell'Ente porre in essere tutti i necessari strumenti e controlli affinché la connessione non sia impiegata indebitamente da persone non autorizzate o per finalità contrarie alle vigenti normative e leggi dello Stato.

Il presente allegato è inteso anche come integrazione delle Condizioni Generali di Fornitura e le Condizioni di Fatturazione ai sensi delle cogenti Delibere AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e richiama i principi della Carta dei Servizi di Lepida S.p.A., al fine di fornire indicazioni sulle opportunità offerte dall'utilizzo della Rete Lepida.

Connettività

La connettività (IPv4 e IPv6) fornita da Lepida S.p.A. attraverso la rete Lepida si può concettualmente suddividere in due ambiti: primario e secondario.

L'ambito primario è quello di rete della Pubblica Amministrazione elemento del Sistema di Pubblica Connettività (SPC), ambito per cui è stata creata la rete Lepida, su cui agiscono solo dipendenti pubblici nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'ambito secondario è richiesto dall'Ente ed è quello relativo a servizi di connettività rivolti direttamente o indirettamente a cittadini e imprese presso le sedi dell'Ente e ritenuti e definiti di propria competenza all'interno dell'azione istituzionale, servizi che risultano abilitati dalla autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico di Lepida S.p.A., ma che risultano al di fuori della Community Network tecnologica.

Connettività primaria

La rete Lepida, rete delle Pubbliche Amministrazioni in Emilia-Romagna, è una *Qualified Community Network* come previsto dall'architettura e dalle specifiche SPC. Lepida S.p.A. è responsabile del collegamento della rete Lepida a SPC e garantisce tutti i requisiti previsti per tale configurazione.

Tramite l'accesso primario alla rete Lepida, l'Ente è abilitato ad offrire e ricevere servizi del SPC. È importante sottolineare che tutti gli Enti (Pubblica Amministrazione locale o centrale) devono rispettare

i requisiti minimi di sicurezza definiti in ambito SPC anche all'interno del proprio dominio di competenza, in quanto la sicurezza del SPC dipende dalla sicurezza di tutti i suoi componenti.

A tale fine si riportano di seguito i riferimenti normativi vigenti:

- DPCM 1 aprile 2008 "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale"
- "Sistema Pubblico di connettività - Organizzazione della sicurezza"
- "Sistema Pubblico di Connettività - Architettura di sicurezza"

Connettività secondaria

In ambito secondario si distinguono due tipologie di servizi, in quanto sono caratterizzate da diverse forme autorizzative.

Servizi per finalità istituzionali degli Enti

È possibile offrire connettività a soggetti pubblici con i quali le Pubbliche Amministrazioni socie di Lepida S.p.A. abbiano convenzioni, accordi, progetti, e simili, attraverso il punto di accesso primario alla rete Lepida dell'Ente.

Lepida S.p.A. fornisce connettività a soggetti non Soci solo su diretto ed esplicito incarico di un proprio Socio, che ha riconosciuto, mediante atti formali, che tali azioni di connettività rientrano all'interno della propria missione, ed ha incaricato Lepida S.p.A., alla stregua di un proprio servizio, di effettuare le relative azioni tecniche ed amministrative per perseguire tale fine.

Il servizio potrà essere erogato su una differente porta fisica, con indirizzamento IP pubblico, differente da quello della Community Network della Regione Emilia-Romagna, secondo modalità tecniche da concordare.

Servizi radio in banda non licenziata

E' possibile per l'Ente agevolare la diffusione di connettività internet ai cittadini tramite servizi radio in banda non licenziata (es. WiFi), erogati da un Wireless Internet Service Provider (WISP), mettendo a disposizione parte della banda disponibile presso il punto di accesso di Lepida S.p.A.

Il servizio potrà essere erogato su una differente porta fisica, con indirizzamento IP pubblico, differente da quello della Community-Network della Regione Emilia-Romagna, secondo modalità tecniche da concordare.

Sarà cura dell'Ente verificare, anche rivolgendosi al competente Ispettorato delle Comunicazioni, che il WISP sia titolare delle necessarie autorizzazioni per l'offerta del servizio wireless citato (D.Lgs 259/03, art 25 e D.M. 28 maggio 2003 del Ministero delle Comunicazioni, all. A) e che realizzi l'interconnessione wireless ai sensi della vigente normativa ed in particolare sulle prestazioni obbligatorie di giustizia (D.Lgs. 259/03, art. 96).

Tecnologie di accesso

Lo sviluppo della rete Lepida prevede un'evoluzione verso un accesso in banda ultralarga e con tecnologia ottica il più possibile uniforme sul territorio regionale. In attesa di raggiungere tale obiettivo, compatibilmente con la programmazione Regionale e le risorse necessarie, si utilizzano tecnologie differenti per l'accesso a banda larga, in particolare le tecnologie xDSL e Wireless.

Caratteristiche dei punti di accesso e livelli di servizio

Vengono di seguito riportate le caratteristiche principali delle diverse tipologie dei punti di accesso alla rete Lepida (cosiddetto PAL) ed i relativi livelli di servizio.

Si definiscono:

- **Banda Garantita in Accesso:** indica per ogni accesso la banda garantita verso il *core* della rete Lepida;
- **Guasto bloccante:** evento per il quale l'utente non è in grado di usufruire del servizio per indisponibilità o per prestazioni decisamente degradate.

Punto di Accesso Lepida in Fibra (PALF)

- È un punto di accesso alla rete Lepida collegato direttamente in fibra ottica ed è attestato, di norma, a due nodi di rete fisici differenti;
- la banda è utilizzabile dall'Ente e non è cedibile a Enti terzi;
- prevede un indirizzamento in ambito primario con accesso a SPC;
- prevede la possibilità di avere indirizzamento in ambito secondario fuori SPC per servizi di connettività rivolti direttamente o indirettamente a cittadini e imprese presso le sedi dell'Ente e ritenuti e definiti di propria competenza all'interno dell'azione istituzionale, senza garanzia di banda a livello complessivo. La suddivisione locale della banda tra ambito primario e secondario è a carico dell'Ente;
- prevede la possibilità di *ridondare gli apparati*¹;
- è necessariamente utilizzato per il servizio VoIP;
- Lepida S.p.A. si riserva la facoltà di collegare altri Enti al PALF senza impatto sulle caratteristiche di banda garantita.

1: la ridondanza consiste nell'utilizzo e configurazione di due apparati (al posto di uno solo) al fine di mantenere il servizio attivo nel caso di fault del primo apparato attraverso l'utilizzo del secondo apparato come apparato di backup

Parametri	Livelli di servizio
Banda fisica di accesso	1 Gbps
Banda garantita in accesso verso <i>core</i> Lepida	900 Mbps
Tempo di ripristino per guasti bloccanti	4 ore nel 95% dei casi 6 ore nel 100% casi

Punto di Accesso Lepida in Wireless (PALW)

- È un punto di accesso alla rete Lepida collegato mediante tecniche Wireless ad alta affidabilità;
- la banda è utilizzabile dall'Ente e non è cedibile a Enti terzi;
- prevede un indirizzamento solo in ambito primario con accesso SPC;
- non è utilizzabile per VoIP.

Parametri	Livelli di servizio
Banda fisica di accesso	4 Mbps
Banda garantita in accesso verso <i>core</i> Lepida	2 Mbps
Tempo di ripristino per guasti bloccanti (*)	48 ore nel 95% dei casi 72 ore nel 100% casi

(*) dai suddetti tempi rimangono esclusi gli interventi in quota nel caso di chiamate in orario notturno ed in condizioni atmosferiche che non consentono la salita sul palo in sicurezza o il raggiungimento del sito stesso o del nodo di accesso. L'eventuali condizioni che possono impedire la tempestiva esecuzione dei lavori saranno opportunamente documentate su richiesta dell'Ente. Inoltre, dai suddetti tempi sono esclusi i disservizi generati da interferenze radio imputabili a terzi. In tali casi si cercherà di trovare la soluzione migliore che garantisca il ripristino dei servizi, nei limiti della tecnologia HiperLAN e della disponibilità di frequenze non licenziate.

Punto di Accesso Lepida in Rame (PALR)

- E' un punto di accesso alla rete Lepida collegato mediante tecnologie xDSL;
- la banda è utilizzabile dall'Ente e non è cedibile a Enti terzi;
- prevede un indirizzamento solo in ambito primario con accesso SPC;
- non è utilizzabile per VoIP.

Parametri	Livelli di servizio
Banda fisica di accesso	2 Mbps
Banda garantita in accesso verso <i>core</i> Lepida	1 Mbps
Tempo di ripristino per guasti bloccanti	8 h nel 95% dei casi 12 h nel 100% dei casi

Punto di Accesso Lepida Secondario (PALS)

- E' un punto di accesso alla rete Lepida Secondario collegato tramite un punto di accesso alla rete Lepida in fibra (PALF);
- è collegato ad una sola via fisica;
- la banda è utilizzabile dall'Ente e non è cedibile a Enti terzi;
- prevede indirizzamento in ambito primario con accesso SPC oppure in ambito secondario ma non contemporaneamente in entrambi gli ambiti;
- non è utilizzabile per VoIP, se non mediante esplicita manleva verso Lepida S.p.A. e verso il fornitore sui livelli di servizio.

Parametri	Livelli di servizio
Banda fisica di accesso	1 Gbps
Banda garantita in accesso verso <i>core</i> Lepida	nessuna
Tempo di ripristino per guasti bloccanti	12 h nel 95% dei casi 18 h nel 100% dei casi

Riferimenti Help Desk

Il servizio di Help Desk è disponibile 24 ore al giorno e per tutti i giorni dell'anno per segnalazioni di malfunzionamenti, attivazioni di nuovi servizi e richieste di informazioni relativi alla rete Lepida.

telefono	800 44 55 00 (numero verde)
e-mail	hd@reti.lepida.it



Condizioni generali di fornitura



Condizioni generali di fornitura

Premessa

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito indicate anche come Condizioni Generali), l'Offerta Economica (di seguito indicata anche solo come "Offerta") e il documento di Caratteristiche Tecniche e Livello di Servizio (di seguito anche indicato come "Allegato Tecnico") costituiscono il Contratto stipulato tra Lepida e il Cliente (nel seguito anche indicati congiuntamente come le "Parti").

Il contratto si intenderà, pertanto, perfezionato, con l'accettazione dell'offerta da parte del Cliente che conterrà in allegato le presenti Condizioni Generali e l'Allegato Tecnico.

Le presenti Condizioni Generali, parte integrante del Contratto, regolano i rapporti tra Lepida S.p.A. (nel seguito anche solamente "Lepida") e il Cliente (nel seguito anche indicati congiuntamente come le "Parti") in relazione alle attività e/o servizi oggetto della fornitura.

Quanto non espressamente indicato nelle presenti Condizioni Generali, verrà disciplinato nell'Offerta o nell'Allegato Tecnico.

Articolo 1. Oggetto della fornitura

Oggetto della fornitura sono i materiali, le prestazioni, le attività e i servizi descritti nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del Contratto stipulato tra le parti.

Articolo 2. Attivazione del Servizio e realizzazione delle Attività

I Servizi e le Attività oggetto della fornitura saranno realizzati o attivati con le modalità e i tempi specificati nell'Offerta e nell'Allegato Tecnico.

Articolo 3. Durata del Contratto

La durata del contratto decorre dalla Data di Consegna fino alla scadenza prevista nell'offerta; l'eventuale rinnovo dovrà essere concordato in forma scritta tra le Parti almeno tre (3) mesi prima della scadenza.

Articolo 4. Recesso

È escluso il recesso anticipato; qualora il Cliente intendesse recedere anticipatamente dal Contratto, esso sarà tenuto a corrispondere a Lepida il 100% (cento per cento) dei corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento del recesso e il 50% (cinquanta per cento) dei corrispettivi mensili non goduti dalla data di recesso fino alla scadenza del contratto.

Articolo 5. Corrispettivi e modalità di fatturazione

I corrispettivi relativi alle singole attività e/o il servizio offerti verranno corrisposti a Lepida a fronte della emissione di regolare fattura nei tempi e nelle modalità definite all'interno nell'offerta.

In caso di ritardato pagamento, Lepida avrà diritto di percepire gli interessi moratori per ritardato pagamento al saggio indicato dall'art. 5 del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231. Gli interessi moratori decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, dalla scadenza del termine di

pagamento indicato in fattura e/o dalla scadenza delle singole ricevute bancarie eventualmente emesse ai sensi del D.Lgs. n. 231/02. Lepida avrà altresì diritto ad ottenere il rimborso dei costi dallo stesso sostenuti anche a titolo di spese legali per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli oltre al maggior danno eventualmente subito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/02.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo dovuto e fermo restando quanto previsto nel comma precedente, Lepida avrà la facoltà di sospendere le Attività o il Servizio, previa comunicazione con raccomandata A/R e decorsi 15 giorni solari dal ricevimento della medesima. In tal caso, i servizi offerti saranno sospesi fino al regolare pagamento del dovuto. Resta comunque inteso che anche in caso di sospensione, i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto.

Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo

Articolo 6. Imposte e Tasse

Tutti i corrispettivi indicati nell'offerta, sono da intendersi al netto di tutte le imposte e tasse applicabili.

Il Contratto, qualora avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso e con il pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

Articolo 7. Modifiche o integrazioni al Contratto

Nel caso in cui, nel corso della durata del Contratto, il Cliente intendesse richiedere attività e/o servizi opzionali o ulteriori rispetto a quanto già contrattualizzato, dovrà darne comunicazione a Lepida.

Le condizioni economiche, le caratteristiche tecniche e i livelli di servizio relativi ai servizi e attività aggiuntive saranno oggetto di ulteriore offerta da parte di Lepida.

Lepida si riserva la facoltà di modificare le specifiche tecniche del Servizio o dei dispositivi, limitarne le caratteristiche, variarne la configurazione nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti.

Articolo 8. Proprietà intellettuale

Resta inteso che il Contratto non implica o realizza alcuna forma di associazione o altra compartecipazione tra le Parti. Pertanto, ciascuna di esse rimarrà titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale facenti loro rispettivamente capo. In particolare, Lepida non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativa ai servizi forniti dal Cliente, ed il Cliente non potrà vantare alcuna pretesa sui diritti di proprietà intellettuale relativi all'Attività e/o ai Servizi ed al know-how di Lepida.

Articolo 9. Riservatezza

Le Parti prendono atto e riconoscono che, nel corso dell'esecuzione del Contratto, esse potranno venire a conoscenza di notizie ed informazioni riguardanti l'altra Parte. A seguito di ciò, ciascuna Parte si impegna a trattare con la massima riservatezza ed a non divulgare alcuna informazione

riguardante l'altra Parte, salvo che non si tratti di informazioni che siano già di pubblico dominio o che la comunicazione debba essere effettuata a fronte di un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 10. Trattamento dati personali (Legge n. 196/2003)

In conformità a quanto previsto dalla Legge n. 196/2003, i dati raccolti o che saranno comunicati tra le Parti, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel Contratto e relativi Allegati. Tali dati potranno essere conservati su archivi cartacei e/o su archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla Legge 196/2003 e potranno essere comunicati per le finalità del trattamento a tutti gli eventuali attori coinvolti nella attività e servizi oggetto della fornitura di cui all'offerta, al contratto o all'accordo stipulato tra le parti.

Il titolare del trattamento è il legale rappresentante di Lepida. L'elenco dei responsabili al trattamento dei dati personali e dei terzi destinatari delle comunicazioni è disponibile presso la sede di Lepida.

La sottoscrizione dell'offerta ha anche valore di consenso conferito reciprocamente dalle Parti relativamente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità di cui al presente articolo.

Le Parti si riconoscono reciprocamente la possibilità di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003.

Il Cliente è e rimarrà unico responsabile della raccolta e del trattamento dei dati relativi al suo personale, a suoi consulenti, collaboratori, fornitori nonché dei clienti del medesimo e di tutti gli utenti dei servizi forniti dal Cliente attraverso il Servizio, senza che in alcun modo possa essere fatta discendere alcuna responsabilità in capo a Lepida. Il Cliente rilascia a tal fine ampia manleva a Lepida, impegnandosi a tenere quest'ultima indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria dovesse essere avanzata da terzi in ragione di pretese violazioni della normativa inerente al trattamento dei dati personali.

Articolo 11. Limitazioni di responsabilità

Quanto definito nel presente articolo non potrà essere applicato per i servizi di Data Center per il quale le limitazioni di responsabilità verranno indicate nell'Allegato Tecnico.

Salvi i casi previsti da norme imperative di legge, in ogni caso, la responsabilità di Lepida a qualunque titolo derivante dal Contratto, compresa quella determinata da qualsiasi azione per vizi, inadempimento, mancata o ritardata rimozione di un disservizio, sarà limitata al danno diretto e prevedibile al momento della sottoscrizione del Contratto e non si estenderà ai danni indiretti senza alcuna limitazione e ivi inclusi quelli ascrivibili a lucro cessante, opportunità, ritardo negli incassi, perdita di dati, ecc.

Lepida non sarà responsabile nel caso di malfunzionamenti e/o interruzioni che comportino la sospensione delle Attività e/o dell'erogazione del Servizio imputabili a:

- a) forza maggiore/caso fortuito e fenomeni meteorologici avversi;
- b) atti dolosi o colposi, e comunque ad azioni e/o omissioni del Cliente o clienti del medesimo;
- c) problemi tecnici del Cliente, dei terzi operanti per conto del Cliente e dei suoi clienti;
- d) manomissioni o interventi sulle infrastrutture effettuati da parte del Cliente, dei clienti del medesimo ovvero da parte di terzi non autorizzati;
- e) malfunzionamento, inidoneità o assenza di omologazione delle attrezzature installate dal Cliente;

- f) inadempimenti del Cliente a leggi o regolamenti applicabili (includere leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e infortunistica);
- g) errato utilizzo del Servizio da parte del Cliente;
- h) problemi riconducibili alla configurazione dei dispositivi hardware o della rete di comunicazione ovvero malfunzionamenti dei terminali o dei dispositivi utilizzati dal Cliente;
- i) attività e/o decisioni governative e/o dalla pubblica amministrazione, provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o regolamentari che inibiscono lo svolgimento dell'Attività e/o l'erogazione del Servizio o la sospensione o revoca della licenza o delle autorizzazioni.

Per quanto non esplicitamente previsto nell' Allegato tecnico Lepida non sarà responsabile verso il Cliente e/o verso i soggetti direttamente o indirettamente connessi al Cliente stesso e/o verso terzi, per danni, perdite o costi subiti in conseguenza di sospensioni o interruzioni delle Attività o del Servizio.

Il Cliente assume esclusiva responsabilità per tutto quando non definito nel presente documento e nell' Allegato Tecnico.

Articolo 12. Forza Maggiore

Lepida non sarà responsabile dei propri inadempimenti ad alcuna delle obbligazioni previste nel Contratto qualora sia in grado di provare che si sia verificata una delle tre seguenti condizioni:

- a) che l'inadempimento è stato provocato da un evento fortuito totalmente al di fuori del suo controllo;
- b) che non era ragionevole aspettarsi che Lepida, al momento di sottoscrivere il Contratto tenesse in considerazione la possibilità di verificarsi di tale evento ed i suoi effetti;
- c) che non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti.

Oltre alle condizioni sopra descritte, Lepida non potrà altresì essere ritenuta responsabile per le situazioni definibili causa di "Forza Maggiore" e di seguito esposte a titolo esemplificativo ma non esaustivo: di guerra e sue conseguenze, rivoluzioni, insurrezioni, ostilità belliche, invasioni, ribellioni, sommosse, interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, interruzione sospensione o soppressione delle dorsali primarie delle linee di comunicazione, blocco dei trasporti, incendio, inondazioni, terremoti, scioperi nazionali, serrate, atti di terrorismo, espropriazioni, confische o distruzioni ordinate da Autorità Governative, divieti restrizioni e ordini delle Autorità Pubbliche, catastrofi naturali.

In presenza di causa di "Forza Maggiore", Lepida deve darne comunicazione al Cliente senza indugio e adempiere le proprie obbligazioni non appena sarà venuto meno l'evento di "Forza Maggiore". Qualora l'evento di "Forza Maggiore" continui e produca i suoi effetti per un periodo superiore ai 30 giorni, il Cliente avrà facoltà di risolvere il Contratto senza alcuna responsabilità a carico di Lepida.

È in ogni caso esclusa la risarcibilità del maggior danno.

Articolo 13. Sospensione del servizio

In caso di guasti alla rete e agli apparati di erogazione del Servizio, che siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore Lepida potrà sospendere in ogni momento, anche senza preavviso, il Servizio in

tutto o in parte. Lepida potrà sospendere l'erogazione del Servizio anche in caso di modifiche e/o manutenzioni atte a migliorare il Servizio stesso.

Articolo 14. Garanzie e manleva

Fermo restando quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, il Cliente garantisce che l'utilizzo del Servizio da parte sua o di terzi rispetterà la normativa vigente ed in particolare:

- a) che laddove il Servizio sia utilizzato per lo svolgimento di attività per le quali la legge preveda il possesso di autorizzazioni, licenze o iscrizione ad Albi (da ora anche le "Autorizzazioni"), il Cliente farà in modo che il rilascio delle Autorizzazioni sia precedente all'inizio dell'attività;
- b) che attraverso il Servizio non saranno veicolati da parte del Cliente, o dei clienti/utenti del medesimo, contenuti che possano cagionare danni o turbative al funzionamento di sistemi informatici o telematici, ad operatori di telecomunicazioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale diffamatorio, ingiurioso, osceno o che, comunque violi le leggi ed i regolamenti vigenti o diritti di terzi o sia, comunque, offensivo del pudore e contrario al decoro, facendosi carico di ogni responsabilità per le conseguenze e/o danni causati dall'utilizzo del Servizio da parte di terzi;
- c) che effettuerà il trattamento dei dati personali dei suoi utenti e clienti nel rispetto della normativa vigente.

Nell'eventualità in cui soggetti terzi, senza l'autorizzazione del Cliente, utilizzino il Servizio, il Cliente esplicitamente assume ogni responsabilità per tutte le conseguenze, mantenendo indenne Lepida da ogni pregiudizio che possa derivarne.

Il Cliente riconosce che l'uso dei servizi Internet non garantisce la protezione da tentativi di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza che nessuna responsabilità possa ascrivere a Lepida danni cagionati da tali accessi abusivi.

Il Cliente garantisce che qualunque materiale o messaggio, eventualmente immesso sulla rete Internet o in aree pubbliche delle reti di telecomunicazioni, riconducibile allo stesso è di propria titolarità e/o nella propria disponibilità giuridica e non viola alcun diritto di terzi, pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne Lepida da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dipendente dalle informazioni o dai contenuti diffusi, esonerando espressamente Lepida da ogni onere di accertamento o controllo.

Il Cliente prende, inoltre, atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di utilizzare il Servizio contro le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a terzi e di tentare di violare comunque il segreto delle comunicazioni private.

Più in particolare è fatto espresso divieto per il Cliente di utilizzare tecniche di "mail spamming" o equivalenti (invio di messaggi di posta elettronica non sollecitati e/o senza espressa autorizzazione del destinatario di qualsivoglia contenuto e verso qualsivoglia destinatario).

A tale proposito il Cliente riconosce sin da ora la totale estraneità di Lepida rispetto all'attività svolta dal Cliente stesso attraverso il Servizio ed i suoi contenuti, per questo manleva e comunque ritiene indenne Lepida da qualsiasi richiesta risarcitoria dovesse essere a quest'ultima rivolta da terzi asseritamente danneggiati dall'attività svolta dal Cliente.

Fermo il diritto di Lepida di invocare la risoluzione automatica del Contratto ai sensi di quanto previsto negli altri paragrafi delle presenti Condizioni Generali, è altresì in facoltà di Lepida sospendere a propria discrezione ed immediatamente e senza preavviso il Servizio ogni qualvolta ricorra fondato motivo di ritenere la sussistenza di una violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, senza che da tale sospensione possa farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa, quali a mero titolo esemplificativo clienti ed utenti del medesimo, alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo.

Articolo 15. Condizione risolutiva

Nel caso in cui, in virtù di decisione definitiva e non oppugnabile di organi competenti dell'Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di Regolamentazione e/o Giudici Ordinari e/o Amministrativi, sia revocata, annullata, o sia disposta la cessazione degli effetti di una licenza, concessione e/o autorizzazione esistente in capo alle Parti, e necessaria per l'esecuzione del Contratto, lo stesso s'intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c.

Il verificarsi della condizione risolutiva non avrà alcun effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

Articolo 16. Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)

Lepida avrà il diritto di sospendere le Attività o il Servizio e di ritenere risolto di diritto il Contratto nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini di quanto definito nel precedente Articolo 5;
- b) uso improprio del Servizio e/o dell'infrastruttura;
- c) nel caso di inadempimento da parte del Cliente alle disposizioni di cui all'art. 14;
- d) qualora il Cliente sia assoggettato a procedure esecutive o concorsuali o versi comunque in stato di insolvenza.

Lepida avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con semplice comunicazione al Cliente. Restando inteso che i servizi offerti saranno immediatamente interrotti e che tutti i corrispettivi contrattualmente pattuiti continueranno ad essere fatturati fino alla scadenza naturale del Contratto; Lepida potrà comunicare al Cliente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa anche mediante telefax o posta elettronica.

Dalla sospensione di cui sopra, non potrà farsi discendere da parte del Cliente o da qualsiasi soggetto dallo stesso avente causa – quali a mero titolo esemplificativo, clienti ed utenti del medesimo – alcuna responsabilità per danni per qualsivoglia titolo.

In ogni caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione.

Articolo 17. Cessione del Contratto

Per cessione del Contratto ai sensi del presente articolo si intende ogni e qualsiasi atto mediante il quale una Parte trasferisca in tutto o in parte a terzi il Contratto e/o qualsiasi diritto, interesse o obbligo nascente dal medesimo.

Le Parti non potranno cedere il Contratto, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell'altra Parte, pena l'inefficacia assoluta della cessione.

Il divieto non si applica in caso di cessione del Contratto a società controllata, controllante o collegata, così definita ai sensi dell'art. 2359, 1° co. del Codice Civile.

Articolo 18. Proprietà

Le Parti reciprocamente riconoscono e si danno atto che né la stipula del Contratto né la sua esecuzione comportano, né comporteranno, il trasferimento al Cliente di diritti di proprietà di beni e/o materiali fatti salvi quelli esplicitamente indicati nel Contratto stesso.

Articolo 19. Legge applicabile e foro competente

Il Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente soggette dalla legge italiana anche se eseguite in tutto o in parte all'estero.

Per tutte le controversie circa esistenza, validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente contratto le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza, con espressa esclusione della possibilità di accedere ad arbitrato.

Articolo 20. Disposizioni Varie

Il Contratto rappresenta l'unico ed intero accordo vigente tra le Parti per quanto attiene al suo oggetto, ed in ogni caso annulla e sostituisce integralmente ogni precedente patto dovesse essere intercorso in materia tra le Parti.

In caso di discordanza tra le presenti Condizioni Generali e quanto previsto nell'offerta, al contratto o all'accordo, saranno ritenute vincolati le disposizioni contenute in quest'ultimo.

L'eventuale declaratoria di nullità di una delle clausole del Contratto non comporta la nullità delle altre clausole.

Ogni modifica del Contratto sarà ritenuta valida unicamente se risultante da atto sottoscritto delle Parti, avente data certa successiva a quella della stipulazione del Contratto stesso.

Articolo 21. Comunicazioni

Ogni comunicazione inerente al Contratto dovrà essere formulata per iscritto dal Cliente e dovrà esplicitamente riportare i riferimenti al Contratto stesso (numero del contratto, numero di protocollo, data, oggetto).

Le comunicazioni – da inviare ai recapiti specificati nel Contratto o suoi Allegati - si considerano effettuate:

- a) in caso di invio a mezzo fax, al momento del ricevimento risultante dallo specifico rapporto di trasmissione con esito positivo;
- b) in caso di invio a mezzo e-mail, al momento della conferma della stessa ovvero al momento della conferma di ricezione della comunicazione da parte del ricevente;

- c) in caso di lettera raccomandata o di telegramma, al momento del ricevimento degli stessi;
- d) in caso di consegna a mano, al momento della firma della ricevuta di consegna per opera del ricevente.

Per ogni comunicazione che prevede esplicitamente l'utilizzo della raccomandata A/R l'indirizzo di spedizione – a meno di diversa indicazione contenuta nel Contratto o suoi Allegati - dovrà essere:

Lepida S.p.A.
Viale Aldo Moro, 64
40127 Bologna

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **91** del **22/05/2012**

AREA TECNICA

OGGETTO

RINNOVO CONTRATTO CON LA SOCIETA' LEPIDA S.P.A. DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE PRIVATA A BANDA LARGA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "LEPIDA".

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA TECNICA Data 22/05/2012 F.to FORNALE' DAVIDE
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO Data 22/05/2012 F.to BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 91 DEL 22/05/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CICCIA ANNA ROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **25/05/2012** al **09/06/2012** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 25/05/2012

L' OPERATORE AMMINISTRATIVO

F.to LAMBERTINI PAOLA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 25/05/2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI
GENERALI/INNOVAZIONE

BULDRINI DANIELA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione, NON è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ed entro 10 giorni non sono pervenute richieste di invio al controllo, così come previsto dall'Art. 127, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; inoltre la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, ed è divenuta esecutiva il **04/06/2012**, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CICCIA ANNA ROSA